

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 marzo 2018, n. 50

**VAS-1314-VER - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020" - AIB. Autorità procedente: Regione Puglia - Sezione "Protezione Civile".**

### la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

**VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del Modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA", che istituisce, tra l'altro, la Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali" , incardinata presso il Dipartimento regionale "Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio";

**VISTA** la D.G.R. N.1176 del 29/07/2016, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di dirigente della Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali";

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTA** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

**VISTO** l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

**VISTO** il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016);

**VISTO** il Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);

#### **PREMESSO che:**

- con nota prot. AOO\_026/13/12/2017 n. 15566, acquisita al prot. AOO\_089/15/12/2017 n. 12255, la Sezione Protezione Civile presentava l'istanza per l'avvio della procedura di assoggettabilità a VAS per il Piano in oggetto ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.r. n. 44/2012 e ss.mm. e ii. allegando la D.G.R. 1930/2017 con cui è stato adottato il Piano;
- con nota prot. AOO\_089/27/12/2017 n. 12549 la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento comunicando il link di accesso al Potale Ambientale per la consultazione la documentazione relativa al Piano e invitando i SCMA ad inviare il proprio contributo alla medesima Sezione, nonché alla Sezione regionale procedente, finalizzato ad evidenziare eventuali criticità ambientali e a verificare se l'attuazione del Piano possa avere potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre, nella medesima nota, si precisava che il Piano sarebbe stato assoggettato anche alla procedura di Valutazione di incidenza, atteso che le azioni del Piano avrebbero interessato i Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, e pertanto, veniva richiesta l'integrazione della documentazione prodotta con i contenuti dell'allegato G del D.P.R. n. 357/1997, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 304/2006;

**considerato che:**

- l’*Autorità procedente* è la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;
- l’*Autorità competente per la VAS e la Valutazione d’incidenza* è la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI TERRITORIALI INTERESSATI.**

Durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dei SCMA:

- con nota prot. n. 138 del 09/01/2018, acquisita al prot. AOO\_10/01/2018 n. 256, l’*Autorità Idrica Pugliese* dichiarava che, dall’analisi della documentazione disponibile sul Portale Ambientale, “(...) *non risultano sussistere possibili influenze o potenziali impatti negativi rispetto alle infrastrutture nella competenza del Servizio Idrico Integrato regionale*”;
- con nota prot. n. 440 dell’11/01/2018, acquisita al prot. AOO\_089/11/01/2018 n. 315, la *Capitaneria di Porto di Molfetta* dichiarava che “*non vi erano osservazioni da parte di questo Comando*”;
- con nota PEC del 10/01/2018, acquisita al prot. AOO\_089/12/01/2018 n. 328, il *Comune di Canosa* dichiarava di ritenere “*necessario un confronto del Piano in esame con la Pianificazione comunale vigente, verificando, al contempo, gli impatti (positivi e negativi, diretti e indiretti, singoli e cumulativi, sinergici, a breve/medio/lungo termine, reversibili e irreversibili) sia degli impianti presenti nel territorio comunale, sotto l’aspetto ambientale, che sul corposo patrimonio culturale della città*”;
- con nota prot. AOO\_148/18/01/2018 n. 136, acquisita al prot. AOO\_089/19/01/2018 n. 596, la *Sezione Infrastrutture per la Mobilità* precisava che “*il Piano di cui all’oggetto non interferisce con le previsioni contenute nel Piano Regionale dei Trasporti*”;
- con nota prot. n. 882 del 23/01/2018, acquisita al prot. AOO\_089/24/01/2018 n. 793, la *Soprintendenza Archeologia, belle arti, e paesaggio per la Città metropolitana di Bari* rendeva il proprio parere recante le seguenti osservazioni:
  - *si ritiene esaustivo l’elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali interessati;*
  - *ai fini dei possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del Piano, e facendo specifico riferimento alle aree assoggettate a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs 42/04, si sottolinea che le azioni e/o proposte di intervento fisico che ne discenderanno, dovranno essere oggetto di successive e specifiche valutazioni in merito alla loro compatibilità con le istanze di tutela architettonica-archeologica e paesaggistica dei beni di specifica competenza, previa verifica di conformità degli interventi a farsi rispetto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale attualmente in vigore;*
  - *coerentemente a quanto esplicitato al punto precedente, tutti gli eventuali progetti e/o azioni dovranno inoltre essere verificati rispetto agli obiettivi strategici previsti dal PPTR, con particolare riferimento a quanto riportato in tutti gli elaborati che compongono lo scenario strategico del suddetto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;*
  - *preso atto della stretta relazione di quanto previsto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – AIB 2018/2020, oggetto del presente parere, rubricata “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, si invita a tenere in debita considerazione quanto già espresso dalla scrivente in merito alla succitata sottomisura, con propria nota avente prot. n. 8800 del 13.09.2017”;*
- con nota prot. n. 1435 del 24/01/2018, acquisita al prot. AOO\_089/25/01/2018 n. 854, la *Capitaneria di Porto di Barletta* sottoponeva all’attenzione dell’*Autorità procedente* le seguenti osservazioni al fine di integrare alcuni capitoli del Piano AIB:
  - *Capitolo 7.2*
    - *Tra le modalità accessorie o comunque attivabili tramite convenzione per l’avvistamento degli incendi non è riportata l’attività svolta dalle motovedette della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Barletta in pattugliamento di mare per finalità di controllo turistico balneare/pesca/sicurezza della balneazione/navigazione che, opportunamente compulsate, potrebbero incrementare il novero delle fonti dalle quali ricevere eventuali segnalazioni;*

- *Altra attività posta dalla Capitaneria di Porto di Barletta è quella della raccolta, attraverso la Sala Operativa delle comunicazioni pervenute via VHF/FM o telefono dalle unità navali in transito nell'area di competenza segnalanti eventuali incendi, presenza di fumo ecc.;*
- *Capitolo 7.4.2*
- *Le aree a mare per il prelievo dell'acqua dai mezzi aerei hanno delle limitazioni che sarebbe opportuno evidenziare. In particolare la zona di mare estesa 500 dalla costa del litorale di competenza della Capitaneria di Porto di Barletta è di massima interdotta all'ammarraggio dei mezzi aerei per evidenti problematiche connesse alla sicurezza della balneazione attraverso l'ordinanza n. 45/2017 del 03/08/2017;*
- *con nota prot. n. 19109 del 05/02/2018, acquisita al prot. AOO\_089/06/02/2018 n. 1295, l'ASL di Lecce – Dipartimento Prevenzione - rilevava che "(...) nel Piano trasmesso risulta carente l'aspetto relativo all'impatto ambientale derivante dall'attuazione di detto Piano mancando un "Rapporto Ambientale" che fornisca dati ed informazioni che inquadrino in modo corretto l'aspetto di salute e sicurezza pubblica" e che "Si rileva sin da ora l'opportunità che nel Piano siano integrate tutte le misure necessarie per una adeguata informazione diretta alla popolazione sui provvedimenti e comportamenti da adottare nel caso di eventi incendiari boschivi in prossimità delle abitazioni"*

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.**

### **1.1. Illustrazione degli obiettivi principali e dei contenuti del Piano**

il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi elaborato ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000, rispettando i contenuti riportati nelle linee guida del 2001 approvate con OPCM pubblicato su G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48, si pone soltanto l'obiettivo di limitare i danni, attraverso la riduzione delle superfici percorse dal fuoco, e quindi alla mitigazione del Rischio incendi, ma anche quello di pianificare gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva con particolare attenzione agli habitat, specie e paesaggi di maggior valenza. Per al sua redazione è stato seguito un modello di tipo partecipativo che ha trovato la sua sintesi nel "Tavolo Tecnico" istituito presso la Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia e coordinato dal gruppo di lavoro della Sezione Protezione Civile nominato con DGR n. 10 del 16/03/2015. Il tavolo tecnico è stato costituito con i principali attori della filiera della lotta AIB, quali i VVF, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Sezione Foreste, Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARIF, il Volontariato e i CC Forestali. In sede di "Tavolo Tecnico", sono stati espressi suggerimenti, osservazioni e richieste di integrazioni utili alla realizzazione della prima bozza del Piano AIB.

Il Piano, strutturato in capitoli, può essere suddiviso sostanzialmente in due parti.

Nella prima, costituita dai capitoli 1 – 6, è stata condotta una descrizione del territorio regionale nei suoi aspetti fisici e stagionali oltre ad una sommaria descrizione del patrimonio forestale su base fisionomica (Cap. 1). Viene altresì analizzato statisticamente il fenomeno degli incendi boschivi considerando il periodo 2005 – 2016 che evidenzia la ciclicità del fenomeno strettamente legato alle condizioni meteorologiche che caratterizzano il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (giugno – settembre) (Cap. 2). Nel Cap. 3 è stato invece descritta la campagna AIB condotta nell'anno 2017, anno in cui si sono verificati incendi boschivi di particolare gravità connessi alle condizioni climatiche eccezionali (poche piogge, alte temperature e bassa umidità relativa) che hanno caratterizzato il periodo estivo. La "zonizzazione del rischio", che caratterizza le varie parti del territorio regionale al fine di una più efficace attività di programmazione delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, è stata illustrata nel Cap. 4. In questa versione del Piano, la classificazione del rischio comunale, ha seguito un approccio diverso rispetto al precedente. Nel Piano in esame sono stati prese in considerazione alcune componenti di base quali: la boscosità, il rischio

potenziale, il rischio reale, la densità delle strade, presenza di pascoli. Le cinque componenti sono state espresse di seguenti sette indici così definiti:

1. indice di Boscosità (IB): è il rapporto tra la superficie forestale e quella complessiva del comune considerato. Individua complessivamente e in modo indifferenziato l'esposizione, in termini di superficie, di ogni singolo Comune al rischio di incendio boschivo;
2. indice di Macchia (IM): è stato calcolato l'indice di presenza di vegetazione sclerofilla, formazione vegetale che è stata plasmata dal fuoco nel corso degli anni e che si presta facilmente e velocemente all'innescio e al passaggio dello stesso, date le sue caratteristiche virologiche, ascrivibile alla formazione vegetale associativa definita come Macchia Mediterranea. È il rapporto tra la superficie con presenza di macchia e quella complessiva del comune considerato;
3. indice di rischio potenziale (IRP): viene calcolato attribuendo un peso diverso alle formazioni vegetali presenti, in base alla definizione del pericolo esclusivamente legato al modello di combustibile attribuibile ad ogni fitocenosi presente ed al relativo carico;
4. indice di rischio reale (IRR): si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di superficie effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che si sono sviluppati in ciascun Comune negli anni 2008-2015. Questo indice rappresenta un'importante fattore correttivo costituito dall'incidenza effettiva del fenomeno incendi boschivi verificatesi nell'arco temporale preso in considerazione per l'aggiornamento del Piano;
5. rischio climatico (RC): viene determinato sulla base delle variabili di temperatura massima e precipitazione minima, analizzate singolarmente per l'elaborazione dell'indice;
6. densità di strade (DS): indica la distribuzione delle reti stradali e spazi accessori, reti ferroviarie comprese le superfici annesse della Regione;
7. presenza di pascoli (IPAS): si basa sulla reale presenza di pascoli presenti sul territorio regionale. Per tale stima sono state utilizzate le classi 231, 244, 314 e 321 dell'Uso del Suolo (UDS) Regione Puglia

Nel Cap. 5 sono affrontati i temi connessi alla problematica degli incendi di interfaccia, definita quale zona di contatto tra vegetazione naturale ed infrastrutture combustibili. Il problema degli incendi di interfaccia riveste una grande rilevanza atteso che in Puglia gli insediamenti turistici e residenziali in prossimità delle aree forestali sono numerosi con la conseguente elevata probabilità di propagazione del fuoco dagli insediamenti al bosco e viceversa. Vengono pertanto fornite indicazioni per individuare le zone prioritarie in cui proporre la prevenzione forestale per contenere gli incendi di interfaccia sulla base della corretta gestione degli insediamenti esistenti e della biomassa ad essi circostante. Per quanto concerne la gestione della biomassa, il Piano precisa, opportunamente, che la drastica eliminazione della biomassa vegetale nell'intorno degli insediamenti possono non essere risolutivi se non addirittura controproducenti in quanto, da un lato, spesso l'elevato contenimento della biomassa riduce l'effetto di rallentamento che la vegetazione genera sul vento e realizza condizioni di più facile diffusibilità del fronte di fiamma proprio per il probabile aumento della velocità del vento, dall'altro, soprattutto in prossimità degli insediamenti abitativi la copertura vegetale è spesso ricercata per la funzione estetico - ricreativa - ambientale. Pertanto, secondo quanto riportato nelle indicazioni del Piano, la gestione della biomassa dovrà pertanto essere condotta in modo da evitare il fronte di fiamma in chioma. Ciò vale particolarmente nelle coperture a conifere e soprattutto in prossimità dei rimboschimenti di pino o all'interno. Per quanto concerne le norme standard urbanistiche per la protezione delle infrastrutture antropiche dal rischio incendi, il Piano fa esplicito riferimento alla L. r. n. 38/2016. Nel Cap. 6 sono descritti le modalità di previsione del rischio di incendio e i software utilizzati della Sezione Protezione Civile.

Di particolare rilevanza è quanto riportato nel Paragrafo 7.1 "*Linee guida sulle principali attività di selvicoltura preventiva ai fini AIB*". In tale paragrafo si sottolinea che gli interventi di selvicoltura di prevenzione sono finalizzati a creare discontinuità, evitando superfici monospecifiche troppo ampie e realizzando un mosaico di aree a differente livello d'infiammabilità che rallenti il fuoco nella sua avanzata.

Le tecniche selvicolturali di prevenzione mirano ad:

- un aumento della capacità di difesa intrinseca del soprassuolo;
- a ridurre la facilità di progressione del fuoco,
- ad agevolare le operazioni di lotta diretta limitando i danni.

Gli interventi consistono in modifiche della struttura verticale e orizzontale della vegetazione, finalizzate a:

- regolare la distribuzione nello spazio dei diversi tipi di combustibile;
- a ridurre il carico e ad interrompere la continuità tra gli strati erbacei, arbustivi ed arborei., soprattutto interrompendo la continuità verticale (scala dei combustibili) che può determinare il passaggio di fuoco radente a fuoco di chioma;
- di ridurre la suscettibilità del bosco ad incendiarsi e la gravità dell'eventuale passaggio del fuoco al suo interno;
- spostare gradualmente l'attenzione dalla sola fase di estinzione ad un più ampio panorama temporale, nel rispetto della logica di Disaster Risk Reduction, conferendo altresì una maggiore prospettiva di continuità di impiego alle fasce lavorative più deboli e riducendo gli eventuali interessi reconditi alla ripetizione del fenomeno.

Tali interventi si realizzano mediante le seguenti operazioni colturali:

**a. cure colturali** (impianto di specie, solitamente latifoglie, meno infiammabili di altre, favorire l'affermazione della rinnovazione delle latifoglie rispetto a quella delle conifere, effettuare potature e spalcatore al fine di ridurre la continuità tra stato arbustivo e strato arboreo);

**b. decespugliamento localizzato** da effettuare con la dovuta cautela atteso che tale operazione se applicata in modo andante, altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di aumento del rischio, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa relativamente ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. L'eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio. In presenza di combustibile di tipo erbaceo che abbia sostituito il cespugliame tale aumento di velocità determina maggiore lunghezza di fiamma e quindi, come già detto, maggiore facilità di incendi di chioma;

**c. diradamenti** finalizzati alla riduzione del carico di combustibile indispensabili in rimboschimenti realizzati prevalentemente con conifere mediterranee. A tale riguardo il Piano sottolinea l'opportunità di effettuare diradamento dal basso di grado forte. Tale tipologia di diradamento, oltre a migliorare la stabilità e funzionalità complessiva dei soprassuoli, consente di aumentare la distanza media tra terreno e chiome rilasciando soggetti con diametri più elevati, a maggior resistenza specifica legata al maggiore spessore della corteccia;

**d. avviamento ad alto fusto** che consente l'aumento del fattore CBH, l'altezza minima dal terreno alla quale si trova combustibile in quantità tale da consentire la propagazione di un incendio alla chioma, l'interruzione della continuità dei combustibili e la riduzione del CBD (densità dei combustibili di chioma) nelle parti più prossime al suolo. Tale operazione è limitata, però, alle stazioni favorevoli per giacitura e fertilità e laddove il soprassuolo forestale ha già un'età avanzata e una buona differenziazione sociale per interruzione delle ceduzioni;

**e. gestione del pascolo** come strumento di riduzione del combustibile

**f. interventi in formazioni a macchia alta**. Anche in questo caso il Piano consiglia di utilizzare il pascolo gestito al fine di limitare la crescita del potenziale combustibile valorizzando così le attività legate alla pastorizia. Anche nelle aree a gariga il pascolo prescritto è l'intervento più adeguato per mitigare il pericolo in relazione al contenimento dei combustibili più infiammabili;

**g. fuoco prescritto** che consiste nell'applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate pratica da attuare in aree strategiche e limitate; la sua esecuzione richiede la valutazione del comportamento atteso del fuoco, da effettuare con gli strumenti di previsione che consentono di verificare se i parametri sono compatibili con l'esecuzione dell'intervento stesso. Esso si esegue predisponendo un regolare progetto che analizzi la situazione, gli obiettivi da raggiungere, i comportamenti attesi del fuoco ed i risultati da ottenere, indicando altresì le modalità esecutive in dettaglio;

**h. gestione nelle zone umide**. Come interventi di prevenzione incendi risulta necessario annualmente prima del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi effettuare degli interventi di sfalcio del canneto e

della vegetazione erbacea presenti lungo le viabilità primarie e secondarie a servizio della zona umida. Si consiglia una fascia di protezione della larghezza di 5 metri per lato della viabilità nonché la messa in sicurezza delle stesse al fine di consentire il transito di mezzi AIB in sicurezza. Nelle aree umide confinanti con strutture antropiche si consiglia di sfalciare e rimuovere il materiale vegetale presente perimetralmente alla struttura per una larghezza di 15 metri. Sarebbe opportuno, per poter consentire l'accesso al personale AIB in sicurezza in caso di incendio, fare interventi di contenimento della vegetazione palustre al fine di realizzare una viabilità pedonale in aree ove le condizioni pedologiche lo consentono. Gli enti gestori delle aree Protette, ove ricadono le zone umide, sono tenuti nei loro piani a valorizzare interventi di prevenzione incendi che dovranno essere calibrate in funzione delle caratteristiche orografiche e territoriali della singola area protetta e comunque in linea con la normativa vigente;

**i. ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco.** Sul punto, il nuovo Piano, ripropone quanto opportunamente precisato nel precedente. Si rimarca la necessità dell'attivazione di misure selvicolturali idonee a favorire le capacità intrinseche di recupero dell'ecosistema danneggiato con operazioni coerenti sia con le caratteristiche ecologiche delle cenosi interessate sia con i meccanismi naturali di recupero post-incendio, basati sull'emissione di polloni oppure sulla riproduzione per seme (rispettivamente a strategia *sprouter* e a strategia *seeder*). Molte specie arboree forestali, in particolare mediterranee, presentano infatti un'elevata resilienza intrinseca, e sono dunque potenzialmente in grado di garantire un'ottima capacità di recupero dopo il passaggio del fuoco nei soprassuoli da esse edificati. In realtà le piante già presenti ritornano più o meno velocemente e le specie più eliofile, avvantaggiate dalla minore copertura, trovano le condizioni più idonee per diffondersi. Il modello è pertanto quello della composizione floristica iniziale che si realizza in tempi abbastanza brevi soprattutto nelle coperture molto resilienti, con elevata capacità riproduttiva e competitiva;

**l. viali tagliafuoco verdi.** Sono striscia di territorio posizionata strategicamente su cui la vegetazione densa, abbondante o infiammabile è stata modificata allo scopo di ridurre il carico di combustibile e la sua infiammabilità. I VTFV si differenziano notevolmente rispetto ai viali tagliafuoco passivi (fasce aperte nei boschi e tenute sgombre dalla vegetazione in tutti i suoi strati erbaceo, arbustivo ed arboreo). Pur svolgendo la stessa funzione, si differenziano per le modalità costruttive che prevedono di non eliminare completamente la vegetazione arborea, diminuendo solo la biomassa soprattutto a carico della copertura arbustiva, diminuendo la continuità verticale e spalmando, ove possibile gli individui arborei finalizzati a separare le chiome e innalzare l'altezza di inserzione della chioma.

Per la realizzazione dei VTFV devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- i. La composizione e struttura della vegetazione e il carico di combustibile;
- ii. Dimensionamento del VTFV;
- iii. Presenza di viabilità in grado di consentire l'accesso ai dispositivi da parte dei mezzi antincendio;
- iv. Presenza di confini naturali per agevolare il controllo del fronte di fiamma.

A tal fine dunque i VTFV devono rispecchiare le seguenti caratteristiche selvicolturali:

- biomassa bruciabile contenuta tra le 5 e le 8 t/ha;
- alberi spalcati fino all'altezza di 5m o in funzione delle caratteristiche di progetto e altezza di fiamma prevista;
- la larghezza tra 15m e 60m;
- la lunghezza dei viali non deve scendere sotto uno sviluppo di 200m per tronco per ragioni economico pratiche di realizzazione;
- la manutenzione deve avvenire al massimo ogni 4 anni;
- Per effettuare tali interventi potrà essere conveniente l'utilizzo del fuoco prescritto.

Il Piano prevede altresì la partecipazione al "*Definizione delle carte regionali dei modelli di combustibile e della viabilità forestale, con sviluppo di modelli numerici di propagazione degli incendi agroforestali, ai fini della prevenzione e della lotta attiva agli incendi boschivi*". Questo bando si pone l'obiettivo specifico di acquisire i dati da remoto e in campo, per l'elaborazione specialistica e la derivazione di mappature e cartografie tematiche di carattere forestale che supportino le azioni di analisi e conoscenza del territorio ai fini della prevenzione e gestione dei possibili eventi di incendio.

Nel Paragrafo 7.3, relativo alle fonti di approvvigionamento idrico con finalità antincendio, si fa espresso riferimento alla possibilità l'utilizzo delle acque reflue. In particolare, si afferma che *"se opportunamente trattate al fine dell'abbattimento della carica microbica, possono essere una valida opportunità per il rifornimento di mezzi antincendio. Quest'ultima fonte di approvvigionamento idrica risulta essere necessaria nelle annate in cui per scarsità di precipitazioni gli invasi potrebbero risultare inefficienti per scarsità di acqua. Proprio in dette situazioni climatiche il numero di incendio e la loro propagazione potrebbe risultare elevato in quanto il combustibile risulterebbe con livelli di umidità estremamente bassi. Per maggiori dettagli si fa riferimento al Regolamento Regionale n. 8 del 18/04/2012 contenente norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate."*

**A tale riguardo si prescrive che il riutilizzo delle acque reflue e le relative opere di adduzione sia attentamente valutato, non solo in relazione alla normativa vigente che disciplina le procedure delle verifiche di compatibilità ambientale, ma anche di quanto previsto dai regolamenti delle Aree protette e dei regolamenti dei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 nonché delle Misure di conservazione di cui al R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.**

**Sulla base della documentazione in atti, il Piano in esame costituisce quadro di riferimento per l'approvazione l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 152/06 e smi, della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii.**

**A tal riguardo, SI RAMMENTA che la procedura di Verifica di assoggettabilità VAS in oggetto non esonera i proponenti degli interventi progettuali attuativi degli interventi previsti dal Piano dall'acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione per norma previsti, incluse la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e del R. R. 18/2013 e ss.mm.ii. e la Valutazione d'Incidenza ai sensi DPR 357/97 e ss.mm.ii., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.**

Relativamente all'influenza del piano in esame su altri piani, nel Rapporto Preliminare di verifica si afferma che *"Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi fornisce indicazioni su come devono essere effettuati alcuni interventi di prevenzione e trasmette concetti fondamentali per l'individuazione della pericolosità degli incendi. Pertanto non ha influenze negative su altri piani (Piano dei trasporti, PUG, PRG, PPTR, PAI) in quanto gli interventi di prevenzione, se realizzati, sono assoggettabili a loro volta da autorizzazione da parte dei fruitori. Per quanto riguarda i Piani delle Aree Protette il Piano regionale AIB recepisce formalmente le indicazioni fornite dagli Ente Parco."*

## **1.2. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente.**

Riguardo alla valutazione degli impatti potenziali generabili dalla proposta in oggetto, nel Rapporto Preliminare di verifica si afferma che *"Gli impatti attesi sul territorio sono mirati alla diminuzione del carico di combustibile che dovrebbe far diminuire le aree percorse dal fuoco, nonché il numero degli inneschi che sono frequenti su combustibili così detti morti, che hanno un contenuto di umidità tale da essere facilmente incendiati. Le attività di previsione migliorano la pianificazione fornendo indicazioni importanti per la gestione delle risorse in campo che hanno il compito di spegnere gli incendi. Quindi se si migliora il sistema di avvistamento, la viabilità forestale, gli interventi di selvicoltura preventiva e la formazione del personale si otterrebbe una più efficace ed efficiente attività di lotta attiva."*

**Dall'analisi dei contenuti del Piano si concorda con quanto affermato nel Rapporto preliminare di verifica evidenziando tuttavia che potenziali impatti potrebbero essere generati sostanzialmente da:**

- 1. interventi di selvicoltura preventiva o dalle operazioni di ricostituzione delle superfici percorse dal fuoco, qualora tali operazioni siano progettate e realizzate non in conformità con le indicazioni riportate nello stesso Piano e nelle disposizioni regolamentari riportate nei Piani di gestione delle Aree protette nazionali e regionali nonché nei Regolamenti dei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 approvati;**
- 2. dal riutilizzo delle acque reflue quale fonte di approvvigionamento idrico nelle operazioni antincendio;**
- 3. dalla realizzazione di eventuale nuova viabilità di servizio nelle aree boscate non attentamente pianificata e progettata.**

Ciò detto, si ritiene che i suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto, ivi incluse quelle impartite dai SCMA intervenuti.

**Si evidenzia, in ogni caso, che i progetti degli interventi, delineati dal piano nelle loro linee generali, dovranno essere assoggettati alle procedure di compatibilità ambientale previste dalla vigente normativa per ciascuna tipologia e/o sito di intervento.**

### 1.3. Valutazione di incidenza

La procedura di valutazione d'incidenza, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 357 del 1997, prevede un'analisi dei possibili effetti determinati dall'attuazione del Piano sui siti regionali facenti parte di Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale. Tuttavia, nell'elaborato integrativo trasmesso con nota prot. AOO\_026/16/02/2018 n. 1670, riferito ai contenuti dell'"Allegato G del D.P.R. n. 357/1997, sia afferma che *"il Piano AIB non prevede interventi diretti, ma definisce le indicazioni tecniche finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi in ambito regionale comprese le aree SIC e ZPS. Pertanto gli eventuali interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio in ambito forestale con azioni di selvicoltura preventiva indicati dal Piano AIB, sono interventi che ogni singolo proprietario o conduttore di aree forestali può attuare nel rispetto dei vincoli ambientali e territoriali presenti sul territorio. Ciò impone che la realizzazione di tali interventi siano soggetti ad autorizzazioni forestali ed ambientali che ogni singolo proprietario o conduttore deve ottenere prima dell'esecuzione dell'intervento"*.

Tenendo comunque conto che:

- il Piano in oggetto definisce nelle linee generali gli interventi che risulteranno definibili a livello di dettaglio e di ubicazione solo in fase attuativa, che il suo raggio di azione ricopre tutto il territorio regionale e che i siti Natura 2000 differiscono tra loro per tipologia di habitat e di specie, non è possibile, in questa fase, valutare in maniera specifica la significatività della potenziale incidenza;
- la Regione Puglia, al fine di tutelare le aree Natura 2000, ha prodotto ad oggi una serie di norme giuridiche e amministrative che prevedono forme di tutela e gestione dei siti in questione, attraverso misure di conservazione, regolamenti e piani di gestione, sito specifici;

Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, considerati gli atti dell'Ufficio, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza e l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario, prendendo atto dei divieti imposti dal Regolamento regionale n. 28/2008 *"Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* introdotti con D.M. 17 ottobre 2007", Regolamento regionale n. 12/2017 *"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"*, si esprime parere favorevole per il Piano di cui all'oggetto, ai fini della valutazione d'incidenza, rammentando tuttavia che l'attuazione dei singoli interventi da realizzare in conformità alle previsioni del Piano in oggetto dovrà essere assoggettata alle procedure di verifica di compatibilità ambientale previste dalla vigente normativa.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il *"Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020 non comporti impatti significativi sull'ambiente"*, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui in narrativa, ivi incluse quelle impartite dai SCMA intervenuti



**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003****Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."**

**Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

**DETERMINA**

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 -2020"** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, anche in considerazione degli esiti della Valutazione di incidenza, ferma restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui in narrativa, ivi incluse quelle impartite dai SCMA intervenuti;
- di **demandare** alla Sezione regionale Protezione Civile, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, attesa l'urgenza di approvare il nuovo Piano AIB regionale**
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e alla Valutazione di incidenza del Piano in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'Autorità procedente: Sezione Protezione Civile;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

*(Dott.ssa Antonietta RICCIO)*